

secondo le norme stabilite dal secondo comma del presente articolo ».

Alla fine dell'articolo 16, già approvato ieri, verrebbe dunque aggiunto quest'ultimo comma.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Vorrei che il Governo rinunziasse, e la Commissione con lui, alla sostituzione dell'ineleggibile; e insisto nel richiamare l'attenzione di tutti sopra l'inconveniente evidentissimo a cui la cosa si presta.

Il concetto dell'articolo e di questo emendamento è che, quando una sostituzione sia possibile immediatamente dopo le elezioni e, in un certo senso, prima dell'entrata in attività del deputato, vi si faccia luogo colla procedura dell'articolo 16. Ma è possibile che l'ineleggibilità rimanga occulta per un certo tempo e che non si riesca ad accertarla altro che dopo mesi e mesi. Ora è concepibile mai che, quando un deputato ha già servito per sei o sette mesi, salti fuori un sostituto?

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Non mi oppongo. Si può togliere la frase « o per ineleggibilità preesistente alle elezioni » lasciando inalterato nel resto l'emendamento.

MODIGLIANI. Vorrei poi chiarito un punto, e ciò anche a nome di vari colleghi. C'è chi teme che la dizione già approvata, con la quale sono dichiarate nulle, e giustamente, le elezioni di chi abbia accettato varie candidature, implichi la nullità dell'elezione di tutti i candidati compresi nella lista...

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. No! No!

MODIGLIANI. Allora siamo tutti d'accordo!

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Siamo ben d'accordo su questo, che la nullità è soltanto di fronte al candidato che abbia accettato più di due candidature, ma ciò non infirma affatto la lista.

MODIGLIANI. Badi, onorevole Nitti, che il testo non è chiaro.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. C'è il comma che dice che, quando il deputato ha accettato la candidatura in più di due collegi, si provvede al posto vacante. Così è tolta anche l'ombra del dubbio.

MODIGLIANI. Infatti, coll'emendamento tutto è chiarito.

MICHELI, *relatore per la maggioranza*. La Commissione, che aveva fatta in origine questa proposta, conferma quanto ha detto l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole presidente del Consiglio propone che in fine all'articolo 16 sia aggiunto questo comma:

« Quando la elezione di un deputato venga annullata per aver accettato candidature in più di due collegi o per morte del candidato avvenuta prima della proclamazione, si provvede al posto vacante secondo le norme stabilite nel secondo comma del presente articolo ».

Metto a partito questa proposta.

(È approvata).

La prima parte dell'articolo 16 fu già approvata iersera.

Pongo ora a partito tutto l'articolo 16 con l'aggiunta testè letta.

(È approvato).

Veniamo all'articolo 17.

Art. 17.

« Quando per qualsiasi causa resti vacante un posto di deputato, sarà convocato il collegio per procedere alla elezione con le norme stabilite dalla presente legge, purchè manchino più di sei mesi alla scadenza normale della magistratura.

« Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 55 del testo unico è portato da 45 giorni a due mesi ».

Su questo articolo erano iscritti per parlare gli onorevoli Marchesano e Drago, ma non sono presenti.

Veniamo agli emendamenti. Il primo è dell'onorevole Pala, che propone di sopprimere l'articolo.

Essendo assente l'onorevole Pala, s'intende che lo abbia ritirato.

LIBERTINI GESUALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI GESUALDO. Bisogna chiarire in qual modo si farà l'elezione, quando si renda vacante un Collegio durante la legislatura. Non si potrà adottare la proporzionale per un solo collegio. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Camerini, il quale propone di sopprimere l'articolo 17.

CAMERINI. Evidentemente il disposto dell'articolo 17 va inteso nel senso che, allorchando si faccia vacante un posto di depu-